



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere contitolare con p.f.r. di n. 2 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di £ 1.000.000,00, emessi nell'anno 1987; l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi; tuttavia, poiché timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, in relazione a questo arco di tempo deve trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 258.150 (come indicato sul retro dei titoli).

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che il ricorrente contesta il rendimento calcolato per 2 buoni fruttiferi emessi il 27/01/1987, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; i



buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili. Pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento; il riferimento alle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013 al n. 5676/2013 è erroneo, e in favore della parte ricorrente non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente: secondo l'intermediario resistente *“il rendimento dei buoni non cambia dal 16^a al 30^a anno; muta solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto. La rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo.”*

Parte ricorrente ha dichiarato, in sede di repliche, che il procuratore del ricorrente è privo dei poteri di rappresentanza, *“stante l'assenza, tra gli allegati, della procura notarile menzionata nella procura alle liti in forza del quale egli agisce”*, e pertanto le controdeduzioni non devono essere prese in considerazione; l'Arbitro Bancario Finanziario ha già affrontato casi simili a quello *de quo*, ritenendo infondate le argomentazioni di parte avversa; l'intermediario non ha adempiuto all'obbligo di protezione gravante sul ricorrente medesimo, avente ad oggetto la messa a disposizione delle tabelle integrative per tutto il tempo necessario.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la differenza tra quanto già incassato e quanto dovuto per un importo complessivo di € 9.726,14. Chiede altresì la refusione degli interessi legali, *“maturati e maturandi”*.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Questo Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dal ricorrente non pregiudichi la possibilità di rendere una pronuncia del merito, considerato che l'intermediario convenuto è almeno all'apparenza rappresentato dal difensore che lo assiste in giudizio, e che il procedimento che si svolge avanti all'Arbitro non è caratterizzato dal medesimo formalismo che caratterizza il processo civile, anche perché le decisioni rese dal Collegio, pur rese secondo diritto, non hanno efficacia vincolante.

Nel merito, il ricorrente risulta contitolare con p.f.r. di n. 2 buoni fruttiferi postali, emessi in data 27/01/1987 entrambi del valore nominale di £ 1.000.000,00, nr. finale xxx.947, e n. xxx.948.

I buoni, originariamente della serie “P”, riportano i timbri di variazione della serie (da “P” a “Q/P”) e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente).

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, la parte ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30° anno (cfr., tra le altre, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017, relativa a buoni della serie Q/P



emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P; in senso conforme: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19).

Sul punto è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", la quale ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione." In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.: senza contraddire la precedente decisione, hanno unicamente sostenuto "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", la quale trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Come nota il collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell'affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: "in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.". Il Collegio di Coordinamento ha dunque ribadito che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale."

Il Collegio di Torino condivide pienamente l'orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, salva l'applicazione della pertinente disciplina fiscale.

Nel determinare il quantum dovuto, è da rilevare ricorrente ha quantificato l'importo da liquidare per ciascun titolo in € 4.863,07, al lordo di € 7.192,63 già corrisposti, come da conteggi riportati nel ricorso. Tuttavia, il Collegio nota una incongruenza tra l'importo dei buoni liquidati dall'intermediario, per come risultante dalla ricevuta di rimborso prodotta dal ricorrente (€ 6.715,97), e la somma che il ricorrente dichiara di avere ricevuto (€ 7.192,63) nell'effettuare i propri conteggi. Poiché trattasi di inesattezza rilevabile *ictu oculi*, il conteggio finale si farà sulla base della cifra corretta, entro i limiti della somma individuata dalla domanda di parte, nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nella specie il ricorrente ha chiesto, altresì, la refusione degli interessi legali, che sono quindi dovuti dal reclamo al saldo, cfr. Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17.10.2013 e pronuncia n. 6167/2014.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dal reclamo al saldo; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA